


Avv. LUIGI PARENTI
(Patrocinante in Cassazione)

Avv. SILVIA PIANURA
Avv. MATTEO GRASSELLI
Avv. MANUELA FERAZZOLI
Avv. GEORGIA ANITORI
Avv. MASSIMILIANO PACIFICI
Avv. MANUELA PULIANI
Avv. EMANUELA ANGOTTI
Avv. SILVIA FAVA
Avv. ILARIA COLLURA
Avv. ANGELA PANNULLO
Avv. ANTONIO FIORELLI
Avv. IRENE FANTAUZZI
Avv. CRISTIAN SERENELLINI
Avv. BARBARA PIGLIONICA
Avv. MARCO FINI
Avv. SIMONE PICCIRILLI
Dott. DANIELA ROMOLI
Dott. ELEONORA MENICHINI
Dott. ALESSIO FELLI
Dott. VALENTINA GIARDENA
Dott. LUDOVICA PICCININ
Dott. ROBERTO ROMANO
Dott. ELENA BUSSOTTO
Dott. CRISTIANA MARCHINI
Dott. CHIARA FERRARESTI
Dott. DANIELA CORSETTI
Dott. GIORGIA GIRINI
Dott. SIMONE DE CRISTOFARO
(Commercialista e Rev.re contabile)



Spett.le
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE
DIVISIONE I
Piazza del Viminale n. 1
00184 – Roma

raccomandata a/r
anticipata via fax al n. 06/47.43.060

Oggetto: Alfano Raffaella + Altri – Istanza applicazione benefici demografici del 2,5% - Riscontro nota prot. n. 333-G/I/Sett.2/ del 29.3.2013 e contestuale Atto di diffida e messa in mora

Si riscontra la nota prot. n. 333-G/I/Sett.2/ datata 29.3.2013 e, nel contestarne fermamente il contenuto, si rappresenta quanto segue.

Il Ministero in indirizzo, con la citata nota, nel ritenere “non dovuti” i benefici dai miei Assistiti rivendicati ha testualmente rilevato che “*alla luce del nuovo sistema stipendiale basato sui parametri, che non prevede periodici aumenti biennali, a parere dello scrivente gli incrementi richiesti dai dipendenti a seguito della nascita dei figli non possono essere applicati al personale della Polizia di Stato che non sia destinatario del trattamento economico dirigenziale in considerazione che solo quest’ultima categoria di personale ha mantenuto, ad oggi, la progressione economica per classi e scatti*”.

Quanto sopra, tuttavia, non trova fondamento e conforto alcuno né nell’attuale sistema normativo né nelle pronunce giurisprudenziali dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato.

Più precisamente, punto essenziale della oggi riscontrata nota sembra essere l'eccezione di incompatibilità del regime della concessione di scatti anticipati dello stipendio al momento della nascita di figli, benefici riassorbiti al momento della maturazione di aumenti periodici (secondo il disposto dell'articolo 22 del R.D.L. n. 1542 del 1937) con il nuovo regime retributivo del personale non dirigente introdotto con il D.L. 21 settembre 1987 n. 150, convertito in legge 20 novembre 1987 n. 472, secondo cui la progressione economica di detto personale non prevede più l'attribuzione di classi di stipendio e di aumenti periodici così come disposto dalla legge n. 312 del 11 luglio 1980 ma, invece, quello della retribuzione individuale di anzianità.

Ebbene, sul punto, la giurisprudenza si è più volte pronunciata in senso favorevole a quanto dagli odierni istanti rilevato nell'atto di significazione e diffida, rilevando, in particolare, che *“è inesatto il presupposto di fatto da cui muove la tesi dell'abrogazione implicita dell'art. 22 del R.D.L. n. 1542 del 1937 non sussiste infatti incompatibilità assoluta tra il diritto al riconoscimento dei benefici demografici ed il nuovo sistema di computo della retribuzione del personale militare non dirigente: è ben possibile infatti applicare i benefici in questione tenendo conto della retribuzione spettante al dipendente sulla base del livello di appartenenza e poi trasferire la maggiorazione sulla retribuzione di anzianità riassorbendola al momento di ulteriori incrementi retributivi (in tal senso in modo esplicito Cons. Stato, Adunanza Generale , n. 742 del 17 maggio 1992)”*.

Prosegue, poi, il Collegio rilevando che trattandosi di disposizioni non espressamente abrogate, queste, prima di essere espunte dall'ordinamento in via interpretativa, dovrebbero essere valutate attentamente per individuare la residua portata normativa.

Nel caso di specie tale cautela dovrebbe, dunque, essere maggiore perché la norma di abrogazione in forma tacita non ha come oggetto specifico la questione del riconoscimento dei benefici in parola ma disciplina con disposizioni di carattere generale il trattamento economico del personale militare non dirigente ed è ragionevole pensare che non abbia tenuto conto degli effetti indiretti che il nuovo regime avrebbe potuto comportare.

Peraltro proprio perché l'effetto abrogativo tacito si fa discendere da una disposizione che non si occupa direttamente della materia ma viene ricondotto in via sistematica alla ricostruzione e definizione della portata di un nuovo regime retributivo relativo ad ampie fasce di dipendenti pubblici ancor di più l'interprete deve muoversi con prudenza privilegiando i possibili effetti conservativi di disposizioni ancor presenti nell'ordinamento positivo.

Quest'ultima considerazione mostra la propria valenza con maggior vigore se si tiene conto che l'effetto abrogativo in questione non riguarda il personale militare dirigente il che significa che la norma di cui trattasi è ancora presente nel nostro ordinamento e dovrebbe essere limitata nella sua applicazione solo nei confronti del personale non dirigente.

Né sul punto è convincente la giustificazione che da il giudice di appello di tale differenza di trattamento (Cons. Stato 5745/2007) perché se è vero che al personale dirigente può essere riservato un trattamento differenziato in quanto la carriera dirigenziale è autonoma e suscettibile per ciò solo di un diverso trattamento è pur vero che questa tesi perde almeno in parte consistenza se si tratta di definire il contenuto di una disposizione di cui si assume l'abrogazione parziale e che nella sua formulazione originaria prevedeva un trattamento eguale sullo specifico punto.

In altri termini una cosa è sostenere che ai dirigenti può essere riservato un trattamento autonomo e differenziato con norme dirette ed immediate, cosa diversa è ritenere in via di mera interpretazione abrogatrice che una norma possa sopravvivere solo in parte introducendo in questa sua nuova portata dispositiva una differenziazione non prevista originariamente (cfr. da ultimo

TAR Molise, 4 agosto 2011, n. 472; *ex plur.* TAR Molise, nn. 474/2011; 508/2011; 506/2011; 498/2011; 497/2011; 495/2011; 491/2011; 488/2011; 484/2011; 483/2011; 480/2011; 479/2011; 478/2011; 470/2011; 469/2011; 455/2011; 454/2011; 453/2011; TAR Lazio, 9685/2007; 9668/2007; 9645/2007; Cons. Stato, parere n. 742/1992).

Pertanto, alla luce di quanto sin qui rilevato, nonché del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, gli odierni istanti nuovamente

INTIMANO E DIFFIDANO

Il Ministero dell'Interno, affinché, per le ragioni esposte in premessa, provveda ad attribuire agli istanti un aumento periodico del 2,5% sulla classe stipendiale, a far data dalla nascita dei rispettivi figli, risultante dallo stato di servizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, entro e non oltre **gg.30** dalla notifica del presente atto. Con l'espresso avvertimento che in difetto e comunque decorso inutilmente il termine di cui sopra, verrà dato corso al giudizio sotteso alla declaratoria del diritto degli istanti a percepire i benefici demografici del 2,5% di scatto di stipendio per il sostentamento dei figli e per l'effetto alla condanna dell'amministrazione alla corresponsione del relativo trattamento economico maturato dalla data di insorgenza del diritto al saldo.

Con la massima osservanza.

Roma, 16/7/13

Avv. Luigi Parenti

